

QUESTIONI MORALI GIURIDICHE E LITURGICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Caio viene ordinato sacerdote; ma perchè di salute malferma, non riceve alcun officio particolare e neppure la facoltà delle Confessioni. Dopo due anni è fatto parroco; ma molto sofferente in salute deve rinunciare ed è promosso Canonico nella Cattedrale. Chiamato ad ascoltare le Confessioni si presta. Un collega gli dichiara, che egli non può, perchè cessò la facoltà col cessare di essere parroco. Insiste Caio: Se mi fecero parroco, si deve ritenere, che io sia capace; più ancora oggi perchè i Canonici delle Cattedrali devono essere, giusto il Codice, canone 404, «*doctrina vitaeque integritate praestantes*»; come tale si può pensare, che il Vescovo mi continui la facoltà.

R. 1. Tutte fiabe. Siasi o non siasi, nella sua nomina a canonico, osservato il canone citato, non vale la presunzione della volontà del Vescovo: la giurisdizione **non si presume**; «*Non sufficit tacita (jurisdictionem), quia facile ambiguitate laborat; ac multo minus praesumpta de futuro, cum haec non sit vera, sed tantum esset, si peteretur*» Vermeersch, Epit. II, n. 149.

Vi sono casi contemplati esplicitamente dal Diritto come nel can. 209 «*In errore communi aut in dubio positivo et probabili, sive juris, sive facti, jurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno*» e nel canone 200 «*... cui delegata potestas est, ea quoque intelliguntur concessa sine quibus ea exerceri non potest*», e nel can. 207, § 2 «*Potestate pro foro interno concessa, actus per inadvertentiam positus, elapso tempore vel exhausto casuum numero, validus est*».

Ma queste non sono **presunzioni**, ma disposizioni positive del Diritto.

2. Il Vescovo può avere le sue ragioni gravi e gravissime per dire: «*Costui faccia pure il Canonico, ma non il Confessore*». E' reale il caso di canonici, che o perchè non hanno la facoltà, o perchè non hanno la volontà, non confessano mai.

3. Ma Caio (a me consta) insiste argomentando così: «*Il Sinodo concede i Casi riservati in Diocesi a tutti i Canonici della Cattedrale; dunque se non l'hanno, dà a tutti la facoltà delle Confessioni*». Proprio no; la facoltà per i Casi riservati è un ac-

cessorio che **suppone** il principale, cioè suppone la facoltà **simpli-**
citer, di confessare.

4. Se appena fatto sacerdote avesse avuto la facoltà « ad beneplacitum », la cosa sarebbe diversa: Caio, fino a revoca del superiore, la conserverebbe.

N. B. - Ad beneplacitum (tutti lo sanno) vuol dire della Sede, la quale dura, anche se fosse morto il Vescovo concedente: — ad beneplacitum nostrum, finchè vive chi così concesse; non sotto il Vicariato Capitolare.

II

Un sacerdote chiamato in fretta, per un morente, lungo la via si accorge di aver preso l'olio dei Catecumeni, etc. (vedi questa Rivista ottobre, pag. 525).

R. Il Codice, can. 937 dice: « Adhibito oleo olivarum rite benedicto... » o dal Vescovo o dal sacerdote, che ha la facoltà della S. Sede. Il S. Ufficio (14 sept. 1842) rifiutò la sentenza; che « si possa benedire dal semplice sacerdote ».

Il can. 945, ove si parla del Rito dell'E. U. dice « ad hoc benedictum ». Non satis constat; se questa benedizione, in ordine alla E. U. appartenga alla validità. « Igitur urgente necessitate et deficiente oleo infirmorum E. U. administrari poterit (sub conditione) alio oleo ab Episcopo benedicto; iteranda item sub conditione si postea oleum infirmorum rite benedictum haberi possit ».

Ad licitam administrationem oleum debet esse recens, seu benedictum, il Giovedì Santo antecedente. Del vecchio si può far uso solo in necessità (però è sempre valido).

Quando venisse meno quello dell'ultimo Giovedì Santo gli si può aggiungere altro olio di uliva non benedetto, però in quantità minore, come ammette il can. 734, §. 2.

Tutto questo si trova p. es. sul **Gennaro** « Elementa Theol. Mor. », v. 5, n. 1014.

III

Tizio parroco solo in una popolazione di più di 2000 anime, la notte del sabato si sveglia, sente assoluto bisogno di un ristoro. Osserva l'orologio e legge: ore 12. Prende un caffè (valendosi del tempio medio). E ad abundantiam osserva ancora l'orologio e vede, che aveva letto male: 12, e invece erano le 13, l'una di notte: che farà?

R. Ragionevolmente può ricorrere all'epicheia.

Il **Veermersch** (Epit. II n. 79) parlando del vecchio caso di chi dovrebbe celebrare la I Messa e praeter intentionem ruppe il digiuno, dice: non pauci (sarebbe facile citare) gli concedono di celebrare. E trattando del caso di una seconda Messa, che si dovrebbe dire da un sacerdote non digiuno, ammette, che la potrebbe celebrare per evitare il peccato di molti (anzi dei più: de communi populi peccato), che non ne udirebbero un'altra, anche potendo. Altri autori sono pur benigni.

Vedi **Genicot** (Casus, 5 edit. n. 697); — **Lehmkuhl II**, 162, 5 (IX edit.). — **Aéртnys I**, 6 n. 100, 5 edit. — A me paiono buone due osservazioni.

A) Nel decreto 22 marzo 1923, col quale si danno nuove norme per il digiuno della S. Messa si dice: Ne forte ex lege ecclesiastica, qua reali Corpori Christi debitum praestatur obsequium, Corpus Christi Mysticum, seu animarum salus detrimentum capiat, attese le circostanze cdierne, si concedono mitigazioni alla legge.

B) Prego osservare il can. 2321: in esso riguardo ai violatori del digiuno per la S. Messa e a quelli che indebitamente binano, non vi sono pene propriamente latae sententiae, ma si dice: « **Suspendantur** a Missae celebratione ad tempus ab Ordinario secundum diversa rerum adjuncta praefiniendum ». Si deve giudicare la cosa nei casi singoli dall'Ordinario, perchè è possibile che un sacerdote, anche savio, per lo zelo forse indiscreto, ma certo senza colpa teologica si creda autorizzato a celebrare non digiuno o a binare, mentre non lo è. Era opportunissimo introdurre il giudizio concreto del Vescovo.

Se qualche disposizione sinodale antecedente ai due atti pontificii da me citati, o forsanco susseguente ad essi, fosse più rigida si può pensare che l'autore di tale disposizione la voglia concordata ad essi.

Mons. Dott. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano

UTILI SUSSIDI

Perchè le anime a voi affidate imparino a vivere veramente con la Chiesa, consigliate ai vostri parrocchiani queste opere utilissime:

L'ANNO LITURGICO

Opera in 6 volumi del P. Parsch; miniera di nozioni dogmatiche, scritturali, liturgiche per seguire con mente illuminata la vita liturgica della Chiesa. Essa serve per seguire il Proprio del Tempo e quello dei Santi: utilissima anche per consultare di quando in quando il significato di una funzione religiosa, di una preghiera, ecc.

I. *Volume con introduzione generale e Avvento*: L. 8 — II. *Tempo Natalizio*: L. 9 — III. *Settuagesima e Quaresima*: L. 10,75 — IV. *Pasqua*: L. 10,25 — V. *Prima parte del Tempo dopo Pentecoste*: L. 12,50 — VI. *Seconda parte dopo Pentecoste*: L. 12 — L'opera completa L. 61 — Rilegata L. 2 in più per ogni volume.

PER L'8 DICEMBRE

1. *Novena liturgica per l'Immacolata*, pagellina a L. 8 al cento.
2. *L'Immacolata*, pagellina a colori per bimbi, L. 0,15.
3. *Speculum justitiae* - Novena per l'Immacolata o altra festa della Madonna, L. 0,40.

Dirigere richieste e vaglia alla « Opera della Regalità di N. S. Gesù Cristo » - Via L. Necchi, 2 - Milano (3-20).